



COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

Gemellato
con
Moutiers (F)
e
Rapperswil
(CH)

Approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 29.09.2006

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITÀ PER L'AFFIDAMENTO DELLE URNE CINERARIE AI FAMILIARI DEI DEFUNTI

Art. 1 Modalità per l'affidamento delle urne cinerarie ai familiari dei defunti.

1.1 Con il presente disciplinare si stabilisce la procedura per l'affidamento delle urne cinerarie ai familiari e le modalità di rilascio della relativa autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 130 del 30/3/2001 rubricata "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e nella Legge Regionale E.R. n. 19 del 29 luglio 2004.

Art. 2 "Soggetti legittimati a presentare la richiesta di affidamento"

- 2.1 La richiesta di affidamento dell'urna cineraria, dalla quale dovrà risultare espressamente la volontà del defunto per tale forma di conservazione delle ceneri, dovrà essere presentata all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bagno di Romagna, da parte del coniuge o in assenza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e segg. del Codice Civile. Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la richiesta dovrà essere presentata congiuntamente da tutti i parenti.
- 2.2 In assenza di parenti, la richiesta potrà essere presentata anche dall'esecutore testamentario ovvero dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione sempre che il defunto vi fosse regolarmente iscritto.
- 2.3 La dichiarazione di volontà del defunto potrà essere espressa sia nella forma testamentaria, che in altra forma scritta purchè olografa autenticata da pubblico ufficiale, ovvero manifestata, da tutti i richiedenti, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Art. 3 "Contenuto della richiesta"

3.1 Dalla richiesta dovranno risultare:

- a) le generalità del/dei richiedente/i e della persona a cui verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
- b) la descrizione dettagliata del luogo di conservazione delle ceneri presso l'abitazione dell'affidatario;
- c) l'impegno da parte dell'affidatario:
 - ◆ a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria, all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;

- ◆ a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali ed a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
- ◆ a trasferire l'urna presso un cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.
- ◆ a consentire l'effettuazione, nei locali adibiti quali deposito dell'urna, di accertamenti di verifica e controllo successivi attraverso il personale specificamente incaricato da parte dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 4 “Autorizzazione all'affidatario”

4.1 L'autorizzazione, che verrà rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, dovrà contenere tutte le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna, ivi inclusa l'eventuale variazione del luogo di conservazione della stessa, qualora quello indicato dai richiedenti appaia non adeguato sia in riferimento alla “pietas” nei confronti dei defunti, che per quanto concerne la sicurezza dell'urna stessa.

Art. 5 “Registrazioni amministrative”

- 5.1 L'urna dovrà essere sigillata e dovrà recare le generalità del defunto (cognome, nome data e luogo di nascita, data e luogo di decesso).
- 5.2 L'Ufficio di Stato Civile che redige l'autorizzazione all'affidamento annota gli estremi del defunto e dell'affidatario unico ivi compreso l'indirizzo di deposito in apposito registro dando successivamente comunicazione al Settore Lavori e Servizi Pubblici per l'annotazione nel proprio esemplare del registro.
- 5.3 L'Ufficio di Stato Civile provvede a comunicare i medesimi estremi e copia del provvedimento anche all'ufficio di Stato Civile/Direzione cimiteriale del Comune di residenza del defunto/Comune di destinazione finale dell'urna/Comune di decesso

Art. 6 “Controlli”

6.1 L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 411 C.P., l'Amministrazione Comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata, imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

Art. 7 “Disposizioni Generali”

- 7.1 Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 285 del 21.9.1990, “Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria”.
- 7.1 In caso di decesso dell'affidatario i soggetti di cui all'art. 2 del presente disciplinare dovranno, alternativamente, presentare una nuova richiesta secondo quanto previsto dall'art. 3 oppure restituire l'urna al comune per il trasferimento delle ceneri nel cimitero.

7.3 All'atto della consegna materiale dell'urna all'affidatario dovrà essere redatto apposito verbale di consegna.

Art. 8 “Cremazione di salme già tumulate/inumate

- 8.1 E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno 10 anni o tumulate da almeno 20, previo consenso dei familiari.
- 8.2 In caso di irreperibilità dei familiari, il Comune autorizza la cremazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio di uno specifico avviso.
- 8.3 Le ceneri derivanti dal processo di cui al comma 2 saranno depositate presso idonei locali individuati dall'Amministrazione comunale per la durata massima di anni 3 nell'eventualità che qualche familiare possa riscontrare un interesse sui resti della salma; decorso il termine di anni 3, il settore Lavori e Servizi Pubblici potrà disperdere le ceneri presso le apposite aree adibite all'interno del cimitero.
- 8.4 Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore di questo disciplinare potranno essere affidate nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.